



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Concessioni

### Determinazione numero 603 del 29/04/2021

**OGGETTO: R.C.S. SPORT S.P.A. GARA CICLISTICA "104° GIRO D'ITALIA": 5° TAPPA MODENA - CATTOLICA DEL 12 MAGGIO 2021". AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.G.S 285/92 (CODICE DELLA STRADA) (A.G.).**

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

La Società RCS Sport di Milano ha inviato in data 11/03/2021 assunta al prot. 8180/11.15.07/50 del 15/03/2021 la richiesta di autorizzazione relativa alla 5a tappa della manifestazione ciclistica competitiva denominata "104° GIRO D'ITALIA – CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI -5a TAPPA DEL 12 MAGGIO 2021: MODENA – CATTOLICA" con partenza nel territorio della Provincia di Modena;

La Società RCS Sport di Milano ha inviato il 12/04/2021, assunta al protocollo 8658/11/15/07/50 per la tappa n. 5 "Modena – Cattolica" con la quale sono state comunicate le variazioni di alcuni tratti del percorso delle medesime tappe e con nota del 14/04/2021 prot. n. 8889/11/15/07/50, è stato chiesto agli Enti interessati dalla modifica del percorso, di effettuare le relative valutazioni di competenza entro il nuovo termine del 19 aprile 2021;

La Società RCS Sport di Milano ha inviato integrazioni in data 29/04/2021 a mezzo e-mail assunte al prot. 13331/11.15.7/50;

Successivamente come da documentazione presente agli atti, vi sono stati numerosi contatti tra gli Enti coinvolti per confrontarsi circa le competenze al rilascio del provvedimento autorizzativo alla luce delle recenti disposizioni nonché direttive restrittive emanate dagli organi competenti a seguito dell'epidemia Covid-19;

Dai confronti di cui sopra, esaminata tutta la documentazione normativa vigente nonché la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/3572/21/116/1 del 20/04/2021, questa Amministrazione risulta competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 285/92 – Codice della Strada – per la 5a Tappa della manifestazione denominata MODENA-CATTOLICA prevista per il giorno 12/05/2021 con partenza nel territorio della Provincia di Modena;

Preso atto, altresì, della precisazioni pervenute a questo Servizio il 27/04/2021 ed assunte al prot. 13022/11.15.07/50 il 27/04/2021, con la quale la Provincia di Piacenza, in coerenza con la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/3572/21/116/1 del 20 aprile 2021 comunica con nota prot. 10084 del 27/04/2021 assunta al prot. 13022/11.15.7/50 del 27/04/2021, che il nulla osta prot. 9323 del 19/04/2021, trasmesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. N. 285/1922 "Nuovo Codice della Strada", relativamente alle tappe n. 4, n. 5, n. 12, n. 13 e n. 18 della manifestazione indicata in oggetto è da ritenersi "superato", in quanto l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dalla Regione di

partenza di ogni singola tappa (per la regione Emilia Romagna dalla Provincia di partenza della tappa ai sensi dell'art. 233 della L.R. 3/1999 e s.m.i.);

Ritenuto, con approvazione anche da parte della Regione Emilia Romagna, per la particolarità della situazione citata nei punti precedenti, di ritenere validi i pareri espressi o formati con silenzio assenso (ai sensi dell'art. 233 comma 5 della L.R. 19/12/2002 n. 36), richiesti e trasmessi alla Provincia di Piacenza in quanto sostanzialmente validi avendo gli Enti coinvolti già esaminata tutta la documentazione relativa alla tappa la cui autorizzazione è di competenza della Provincia di Modena e di seguito elencati:

- Comune di Anzola dell'Emilia in data 09/04/2021 prot. n. 5474 (acquisito al protocollo provinciale n. 8509 del 12/04/2021);
- Comune di Forlimpopoli in data 07/04/2021 prot. n. 6740 (acquisito al protocollo provinciale n. 8368 del 08/04/2021);
- Comune di San Cesario sul Panaro in data 03/04/2021 prot. n. 4107 (acquisito al protocollo provinciale n. 8060 del 06/04/2021);
- Unione circondario Imolese, Presidio di Dozza in data 19/03/2021, atto n. 239 (acquisito al protocollo provinciale n. 7950 del 02/04/2021);
- Unione Comuni Rubicone e mare del 16/04/2021 (acquisito al protocollo provinciale n. 9149 del 16/04/2021);
- Comune di Rimini del 16/04/2021 prot. n. 44053 (acquisito al protocollo provinciale n. 9152 del 16/04/2021);
- Comune di Bertinoro (acquisita al protocollo provinciale n. 8557 del 12/04/2021) con la quale evidenzia che la strada interessata dal passaggio della tappa n. 5, è la Strada Statale n. 9 in via Emilia, che attraversa il centro abitato della località di Panighina di Bertinoro, e pertanto non si ritiene competente al rilascio di nulla osta;
- Comune di Castelfranco Emilia (acquisita al protocollo provinciale n. 8367 del 08/04/2021) con la quale prende atto dello svolgimento della manifestazione in questione demandando all'Ente proprietario della strada, ANAS S.p.A, l'adozione di tutti gli atti ed adempimenti per competenza;
- Provincia di Rimini (acquisita al protocollo provinciale n. 8277 del 07/04/2021) con la quale comunica che il percorso della 5° tappa in Provincia di Rimini non interessa strade di competenza della medesima provincia, ma strade comunali e statali negli ambiti territoriali dei Comuni di Santarcangelo di R., Rimini, Riccione, Misano A. e Cattolica;
- Comune di Rimini (acquisita al protocollo provinciale n. 8654 del 12/04/2021) con la quale comunica che sono ancora in corso le valutazioni di competenza, a seguito della proposta di modifica del tracciato cittadino avanzata alla Società RCS Sport S.p.a.;
- Provincia di Ravenna (acquisita al protocollo provinciale n. 9099 del 16/04/2021) con la quale comunica che il percorso della 5° tappa (sia Giro d'Italia che Giro E) in Provincia di Ravenna non interessa strade di competenza della medesima provincia.

Acquisiti i pareri favorevoli per formazione del silenzio assenso dei seguenti Enti: Comuni di Modena, San Lazzaro di Savena (Bo), Ozzano dell'Emilia (Bo), Castel San Pietro Terme (Bo), Imola (Bo), Castel Bolognese (Ra), Ravenna (Ra), Faenza (Ra), Forli (Fc), Cesena (Fc), Longiano (Fc), Gambettola (Fc), Sant'Arcangelo di Romagna (Ri), Riccione (Ri), Misano Adriatico (Ri), Cattolica (Rn), e Anas Compartimento Bologna;

La Città Metropolitana di Bologna ha trasmesso la nota pervenuta il 22/04/2021 ed assunta al prot. 12728/11.15.7/50 del 23/04/2021 ad oggetto " integrazione – richiesta autorizzazione svolgimento .... 5a tappa Modena - Cattolica del giorno 12 maggio 2021;

Acquisite le ulteriori integrazioni dell'organizzatore pervenute nelle seguenti date e assunte ai seguenti protocolli classifica 11.15.7 fascicolo 50:

1. 9704 del 30/03/2021 Rcs Sport Spa. Trasmette Piano Sanitario 4a E 5a Tappa - Piano Sicurezza Ed Emergenza Generale - Relazione Misure Anticovid Generale - Giro d'Italia 2021

2. 11133 del 12/04/2021 cronotabella aggiornata - 5a tappa - giro d'italia 2021. Rcs Sport Spa. invia per conoscenza la cronotabella aggiornata con le modifiche di percorso nei comuni di Faenza, Rimini e Riccione
3. 11366 del 13/04/2021 piano di sicurezza ed emergenza - corsa ciclistica giro d'italia 2021 - 5a tappa. rcs sport spa. invia documentazione;

Considerato che non sono interessate al transito della manifestazione tratti di strade provinciali di proprietà di questa Amministrazione, così come risulta dal referto del 22/03/2021 redatto dai tecnici dell'area lavori Pubblici;

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 9, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 15 gennaio 2002, disciplina le competizioni sportive su strada, la competenza per le autorizzazioni e le formalità per il rilascio delle stesse;

La legge 1 agosto 2002 n. 168 ("Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121"), reca disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

La citata legge n. 168/2002 ha prodotto l'immediata entrata in vigore delle modifiche all'art. 9 del Codice della Strada, previste dal D.Lgs. n. 9/2002, anticipando con ciò il trasferimento di competenze autorizzatorie dalle Prefetture alle Regioni, originariamente previsto per il 1 gennaio 2003, in materia di competizioni sportive, su strade che interessano più Comuni;

La legge regionale 19.12.2002 n. 36, con la quale la Regione Emilia Romagna ha proceduto alla modifica dell'art. 233 della Legge Regionale 21.4.99 n. 3 (Riforma del sistema regionale locale) in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada, ha attribuito alle Province la competenza al rilascio di autorizzazioni per la generalità delle competizioni sportive su strada, confermando la competenza dei Comuni nei soli casi di gare che interessino strade comunali o vicinali ricadenti nel territorio di un solo comune;

La Legge regionale 30-07-2015 n.13 all'art. 28 co. 3 in materia di competizioni sportive su strada ha confermato il rilascio delle autorizzazioni dai soggetti e con le modalità di cui all'art. 233 della legge regionale n. 3 del 1999;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e prot. 300/A/3572/21/116/1 del 20/04/2021;

Visto che la manifestazione risulta coperta dalla polizza di assicurazione n. 249441103, rilasciata dalla Generali Italia S.p.A., valida fino al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 990 del 24.12.1969, per la responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro, e la polizza n. 249441103, rilasciata dalla Generali Italia S.p.A, valida fino al 31/12/2021 per gli infortuni dei partecipanti;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici;

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni

## D E T E R M I N A

1. **di AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) la Società Sportiva RCS SPORT SPA** allo svolgimento della manifestazione ciclistica internazionale per professionisti denominata **"104° GIRO D'ITALIA": 5° TAPPA MODENA - CATTOLICA"** indicata in premessa, che si svolgerà il giorno **12 Maggio 2021 dalle ore 12,00 alle ore 17,35 circa**, secondo il percorso di gara previsto nella documentazione fornita, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli organi preposti e a quelle di seguito elencate.

2. **Di DEMANDARE alle Prefetture di competenza**, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92 e in osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e come richiesto dal soggetto organizzatore, di provvedere all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale lungo i tratti di strada interessati dalla manifestazione.

#### **PRESCRIZIONI**

1. **Gli organizzatori dovranno verificare, al momento dello svolgimento della manifestazione, l'assenza di eventuali direttive restrittive emanate dagli organi competenti, a seguito dell'epidemia COVID-19 e che siano rispettate tutte le disposizioni relative all'emergenza sanitaria stessa;**
2. **Si prescrive la scorta tecnica sull'intero percorso di gara;**
3. Gli organizzatori devono ottenere dalle Autorità competenti i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione nonché ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare un adeguato servizio d'ordine e di vigilanza, anche al fine di garantire la regolarità del traffico;
4. Gli organizzatori devono assicurare un idoneo servizio di vigilanza che espliciti funzioni di segnalazione della disposta sospensione temporanea della circolazione, in particolare presidiando gli accessi, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
5. Il personale addetto alla vigilanza, e al presidio delle intersezioni, dovrà essere dotato di bracciale o di altro indumento munito di segno di riconoscimento, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50x50 cm;
6. In caso di scarsa visibilità o pioggia, i veicoli del seguito dovranno tenere accese le luci anabbaglianti;
7. Gli organizzatori devono porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
8. Gli organizzatori dovranno attenersi al rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360, DPR 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana, composta dagli atleti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirla, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 120x25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su veicoli dotati di idonei sostegni, in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore a 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80 DPR 16.12.1992, n. 495;
9. Gli organizzatori devono, prima dell'inizio della gara, dare avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
10. Gli organizzatori devono adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, accertando, tra l'altro, immediatamente prima della gara, tramite specifico sopralluogo sull'intero percorso, la piena transitabilità dello stesso;
11. Gli organizzatori dovranno fare visionare ai partecipanti, prima dell'inizio della competizione, la presente autorizzazione, al fine di rendere note le prescrizioni in essa contenute;

12. Salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di polizia stradale che scortano la competizione, al fine di garantire il rispetto delle ordinanze di sospensione temporanea della circolazione, gli organizzatori devono prevedere che il veicolo con il cartello “inizio gara (ciclistica, podistica, ecc.)” transiti al massimo cinque minuti prima del primo concorrente e che il cartello “fine gara (ciclistica, podistica, ecc.)” transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l’ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia;
13. Prima della partenza e durante lo svolgimento della gara deve essere dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa dovranno rispettare le norme che regolano la circolazione stradale. Ai fini della presente prescrizione il distacco è considerato incolmabile se supera un tempo pari a tre minuti per ciascun ora di gara; ai concorrenti non più in gara dovrà essere imposto, oltre al rinnovo dell’avviso di cui sopra, di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti in gara;
14. Gli organizzatori devono dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all’utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d’informazione, ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
15. Limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, deve essere dato preavviso di almeno ventiquattro ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
16. Gli organizzatori dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
17. Gli organizzatori, qualora si verificano condizioni di pericolo per i concorrenti e l’eventuale seguito, sia a causa di avverse condizioni atmosferiche che per qualsiasi altra evenienza, dovranno interrompere o sospendere la gara;
18. Gli organizzatori devono assicurare una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione, con la presenza di almeno un’autoambulanza e di un medico;
19. Gli organizzatori devono assicurare che non sia arrecata offesa alle strade ed all’ambiente e comunque che sia ripristinata puntualmente la situazione preesistente; inoltre è vietato lasciare rifiuti lungo il percorso con l’obbligo di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
20. Gli organizzatori dovranno provvedere al ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni ed alla bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti in dipendenza della manifestazione svolta;
21. Copia della presente autorizzazione deve essere presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assuma le funzioni, per gli eventuali controlli degli organi di polizia.
- 22. Resta in capo all’Organizzazione dell’evento sportivo ogni onere ed adempimento e, conseguentemente, ogni responsabilità correlata, in relazione al rispetto della specifica normativa nazionale o regionale, alle misure da adottare, ai protocolli sanitari delle rispettive federazioni nazionali ed alle linee guida territoriali per il contenimento dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19.**

#### TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà

prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

### **IMPUGNAZIONI**

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

### **BOLLO**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 15224 del 04.03.2015.

Il Funzionario delegato  
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

*(da compilare in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

\_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_